

Bruxelles, 18 dicembre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0365(COD)**

**14262/20
ADD 1**

PROCIV 105	ECOFIN 1182
JAI 1132	ENV 832
COSI 258	SAN 490
ENFOPOL 354	CHIMIE 69
CT 121	RECH 539
COTER 120	DENLEG 90
ENER 512	RELEX 1037
TRANS 621	HYBRID 49
TELECOM 277	CYBER 283
ATO 91	ESPACE 85

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 829 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla resilienza dei soggetti critici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 829 final .

All.: COM(2020) 829 final



Bruxelles, 16.12.2020
COM(2020) 829 final

ANNEX

ALLEGATO

della proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla resilienza dei soggetti critici

{SEC(2020) 433 final} - {SWD(2020) 358 final} - {SWD(2020) 359 final}

ALLEGATO

Settori, sottosettori e tipi di soggetti

Settore	Sottosettore	Tipo di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	— Imprese elettriche di cui all'articolo 2, punto 57, della direttiva (UE) 2019/944 ¹ che svolgono l'attività di "fornitura" di cui all'articolo 2, punto 12, di tale direttiva
		— Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del sistema di trasmissione di cui all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944
		— Produttori di cui all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del mercato elettrico designato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2019/943 ²
		— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia di cui all'articolo 2, punti 18, 20 e 59 della direttiva (UE) 2019/944
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	— Teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, punto 19, della direttiva (UE) 2018/2001 ³ sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

² Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

³ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

	c) Petrolio	— Gestori di oleodotti
		— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
		— Organismi centrali di stoccaggio di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio ⁴
	d) Gas	— Imprese fornitrici di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2009/73/CE ⁵
		— Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema di trasporto di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori dell'impianto di stoccaggio di cui all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE
		— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/73/CE
	— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale	
e) Idrogeno	— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	— Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 ⁶

⁴ Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

⁵ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

		<p>— Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE⁷, aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n.1315/2013⁸, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti</p> <p>— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/2004⁹</p>
	b) Trasporto ferroviario	<p>— Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE¹⁰</p> <p>— Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE</p>
	c) Trasporto per vie d'acqua	<p>— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004¹¹, escluse le singole navi gestite da tali compagnie</p>

⁶ Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

⁷ Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

⁸ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

¹¹ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

		<p>— Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE¹², compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti</p> <p>— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
	d) Trasporto su strada	<p>— Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione¹⁴ responsabili del controllo della gestione del traffico</p> <p>— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE¹⁵</p>
3. Settore bancario		Enti creditizi di cui all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ¹⁶
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		<p>— Gestori di sedi di negoziazione di cui all'articolo 4, punto 24, della direttiva 2014/65/UE¹⁷</p> <p>— Controparti centrali (CCP) di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012¹⁸</p>

¹² Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

¹³ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

¹⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

¹⁵ Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

¹⁷ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

5. Settore sanitario		— Prestatori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE ¹⁹
		— Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento [XX] relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ²⁰
		— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE ²¹
		— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
		— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica ("elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 del regolamento XXXX ²²
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 98/83/CE del Consiglio ²³ , ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di

¹⁸ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

¹⁹ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

²⁰ [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, riferimento da aggiornare dopo l'adozione della proposta COM(2020) 727 final].

²¹ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

²² [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici, COM(2020) 725 final], riferimento una volta aggiornata la proposta].

²³ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

		altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2, punti da 1 a 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio ²⁴
8. Infrastrutture digitali		— Fornitori di punti di interscambio Internet [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Fornitori di servizi DNS [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Fornitori di servizi di cloud computing [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		Fornitori di servizi di data center [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (<i>content delivery network</i>) [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) n. 910/2014 ²⁵
		— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui

²⁴ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

²⁵ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

		all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972 ²⁶ o fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico
9. Pubblica amministrazione		— Enti della pubblica amministrazione [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle amministrazioni centrali
		— Enti della pubblica amministrazione, [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle regioni di livello NUTS 1 elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003 ²⁷
		— Enti della pubblica amministrazione [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle regioni di livello NUTS 2 elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003
10. Spazio		— Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972

²⁶ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

²⁷ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).